



Comune di Rovereto

SINDACO

COMUNE di
ROVERETO

c_h612
A00001

Prot. P

N.0020890 - dd 28/03/19

Fasc: 06.09.S1 2011/0000001



Preg.mo Presidente

dott. MAURIZIO FUGATTI

Provincia Autonoma di Trento

38100 TRENTO

Rovereto, 26 marzo 2019

OGGETTO: impianto integrato di ossidazione ad umido proposto dalla ditta Ladurner.

Rilievi rispetto alle procedure e richiesta sospensiva

Egregio Presidente,

con la presente sono a formalizzare una serie di rilievi puntuali e di evidenze emerse dal territorio che rappresento e che – ne sono certo – troveranno anche da parte Sua la disponibilità a valutare in scienza e coscienza la voce espressa dalla comunità locale. Premesso che la città ha già dimostrato negli anni la sua concreta collaborazione sul piano ambientale, pagando anche un oggettivo disagio che altre comunità non hanno dovuto affrontare (mi riferisco in particolare alle emissioni odorigene per le quali questa amministrazione è già efficacemente intervenuta), sono a reiterare la mia richiesta – peraltro già espressa de visu – di sospendere il provvedimento della Giunta provinciale, n. 140 di data 01/02/2019, che ha espresso valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di modifica dell'impianto integrato di ossidazione ad umido dei fanghi biologici e trattamenti reflui nel Comune di Rovereto proposto dalla ditta Ladurner. Tale richiesta trova fondamento anche nella modalità con cui il provvedimento è stato assunto, come di seguito evidenzio.

Nell'atto deliberativo viene richiamato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi adottato in data 09/01/2019, registrato al Repertorio del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 9 di data 21/01/2019.

Nel medesimo provvedimento si dà atto dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata, con determinazione del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 32 di data

21/01/2019.

Dalla lettura integrata degli atti amministrativi e autorizzativi sopra espressi scaturiscono delle discrasie che generano possibili motivi di censurabilità dei provvedimenti stessi.

Infatti nella delibera della Giunta provinciale n. 140 di data 01/02/2019 per quanto concerne la partecipazione comunale si evidenzia quanto segue: *“A tal proposito preme rimarcare il fatto che nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 9 gennaio 2019, convocata con lo scopo precipuo di consentire all’Amministrazione comunale di Rovereto una valida partecipazione e in particolare al Sindaco di formulare eventuali prescrizioni ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), il Sindaco medesimo non ha ritenuto di partecipare nè personalmente nè tramite un proprio delegato. Per una disamina approfondita delle questioni sollevate dal Comune di Rovereto e delle relative soluzioni, si rinvia al capito 6.2 del rapporto istruttorio specificatamente dedicato a tale tematica. Infine si dà atto che il Sindaco del Comune di Rovereto in data 24 gennaio 2019 ha fatto pervenire un parere nel quale ribadisce la contrarietà del Comune al progetto”.*

Nella parte premessuale della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 32 di data 21/01/2019, per i profili di nostro interesse si evidenzia:

*“ **considerato** che il Sindaco del Comune di Rovereto, chiamato ad esprimere parere nell’interesse della salute pubblica ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non indica nessuna soluzione tecnico-gestionale o prescrizione autorizzativa idonea a superare le ipotesi di dissenso o gli elementi di criticità emersi in sede valutativa;*

***ritenuto** che gli elementi e dubbi evidenziati dal Comune di Rovereto siano stati tutti integralmente superati dal successivo sviluppo istruttorio mediante i dovuti chiarimenti ed integrazioni forniti dalla Ditta o con l’imposizione di puntuali prescrizioni;”.*

Ed ancora nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi di data 09/01/2019 n. 9, del 21/01/2019, si dà atto che il dott. Bertolini riferisce a titolo informativo che *“nella riunione della Commissione Ambiente convocata per lunedì 7 gennaio 2019 alcuni membri hanno ribadito il proprio giudizio non positivo sul progetto e altri hanno preso atto della nuova documentazione e chiedono un incontro con i vertici provinciali. Lo stesso afferma inoltre che nella giornata di martedì 8 gennaio 2019 la Giunta comunale ha preso atto dei pareri espressi all’interno della Commissione ambiente”.*

Al di là delle discrasie evidenziate, si ricorda che l’autorità comunale competente, oltre ad essersi espressa negativamente in tutte le Conferenze di Servizi dibattute sull’argomento, tra cui anche quella di data 09/01/2019 (a cui partecipava per ns. conto il dott. Bertolini), ha

espresso contrarietà alla progettualità in un formale incontro con l'assessore provinciale Mario Tonina in data 05/12/2018 a cui hanno partecipato il sottoscritto e l'ass. Plotegher.

L'assoluta contrarietà dell'amministrazione comunale ha trovato inoltre formalizzazione in un incontro in Provincia in data 12/12/2018 tra il sottoscritto (accompagnato dall'ass. comunale Plotegher e dal dott. Bertolini) con l'ass. Provinciale Tonina, l'ing. Cesarini Sforza, e l'ing. Anderle.

Appaiono quindi inequivocabili e manifestate in termini chiari e modalità plurime le contrarietà dell'amministrazione comunale per le ragioni sopra espresse all'iniziativa in parola, come acclarato dalla corposa documentazione agli atti.

Per questa ragione si ritiene che l'amministrazione comunale abbia espresso in termini formali il proprio dissenso che, a mente e a norma di quanto stabilito dal Regolamento del Presidente della Provincia 20/07/2015 n. 9-23/Leg, deve considerarsi rilevante, preclusivo, e quindi idoneo ad arrestare l'iter del procedimento, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del medesimo Regolamento.

I dissensi, da considerarsi rilevanti, formalizzati dalla scrivente amministrazione sono sempre stati resi in forma esplicita e puntualmente indirizzati a garantire la tutela dell'ambiente nonché idonee quanto congrue esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria.

A nostro parere, l'assunzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 140 di data 01/02/2019, non avrebbe quindi potuto esprimere la conclusione della procedura della valutazione in termini di positività, posto che il Comune ha ripetutamente e reiteratamente espresso le proprie valutazioni di contrarietà, adducendo motivazioni specifiche rispetto alle quali rimangono non del tutto salvaguardati ed indagati primari profili connessi all'igiene ambientale allo scopo di tutelare la salute pubblica dei cittadini.

L'adozione di un provvedimento positivo di VIA non risulterebbe possibile inoltre nemmeno nell'ipotesi in cui l'amministrazione referente chiamata ad esprimersi sui profili di salute pubblica e tutela igienico-ambientale, non avesse espresso un proprio parere.

Per le ragioni sopra evidenziate, e tenuto conto che risulta di competenza dell'amministrazione comunale l'espressione dei profili interessanti la salute pubblica e la tutela dell'igiene ambientale, la VIA per tale impianto di ossidazione ad umido, appare incoerente con le disposizioni normative e regolamentari vigenti e sorda alle istanze espresse dalla comunità.

Ritengo utile evidenziare nuovamente che ad oggi - anche alla luce della recente discussione consiliare, in data 12 marzo 2019 e dell'assemblea pubblica organizzata presso la circoscrizione di Lizzana, in data 18 marzo 2019 - permangono incertezze e dubbi in ordine

all'interesse pubblico, costituito dalla salvaguardia della salute pubblica e dalla tutela dell'ambiente, e pertanto si necessita di:

1) risposte alle problematiche ambientali (odorigene e trattamento reflui) ancorché in linea teorica possano sembrare esaustive, tuttavia risultano prive di dati realistici. Questo soprattutto per la mancanza di impianti da assumere a termini di paragone;

2) elementi sufficienti per garantire in termini di sicurezza adeguata la soluzione dei trattamenti soprattutto legati alla frazione dei fanghi. In altri e più chiari termini si è infatti affermato che la tecnologia della wet oxydation, seppure sperimentata per altre tipologie di trattamento, non ha trovato applicazione nel campo della gestione dei fanghi di depurazione;

3) adeguati approfondimenti su possibili soluzioni incidentali e loro ripercussioni nell'area urbana in quanto viene attivato un impianto, a tutti gli effetti sperimentale (vista la mancanza sul territorio, non solo nazionale, di un impianto uguale) in un bacino territoriale fortemente antropizzato;

4) indicazioni (allo stato mancanti) sulla programmazione che la Provincia intende adottare per insediare organicamente nell'area del Navicello l'impianto prefigurando interventi a step parziali (biodigestore – impianto Ladurner), non supportati da una visione metodologica operativa integrata generale sull'intero areale;

5) infine – ma non perché marginali – non state esplicitate misure compensative da garantire alla comunità che va ad ospitare sul proprio territorio l'impianto in questione.

Confido quindi che – in presenza di tali valutazioni – non vorrà far mancare, come peraltro da disponibilità manifestata nei nostri incontri, un supplemento di istruttoria da parte dell'Amministrazione Provinciale (anche con il coinvolgimento della ditta Ladurner) che vada a colmare le criticità più volte evidenziate. Sono certo che criteri di ragionevolezza e oculatezza procedimentale possano condurre ad aderire alle richieste già verbalmente evidenziate dal sottoscritto, finalizzate alla sospensione dei provvedimenti assunti da codesta rispettabile Provincia.

La popolazione roveretana e le circoscrizioni tutte (riunitesi collegialmente nella seduta pubblica dello scorso 18 marzo sopra richiamata) hanno la necessità di acquisire elementi ulteriori di conforto per i profili più volte richiamati, giacché anche le motivazioni d'ufficio e di parte (pervenute in quella sede da rappresentante Ladurner e dagli uffici pubblici preposti) sono risultate non sufficienti a legittimare questo ulteriore sovraccarico ambientale. Fornire questi elementi ulteriori è presupposto per una partecipazione attiva nell'ambito dell'intero iter svolto.

Alla luce di quanto sopra espresso e con riferimento a precisi profili ambientali e di sicurezza del territorio che risultano prerogativa dell'Autorità Sindacale, si ritiene pertanto che sussistano, allo stato, tutti i presupposti, per chiedere formalmente a codesta spettabile Provincia la sospensione dell'efficacia dell'atto deliberativo assunto con provvedimento n. 140 di data 01/02/2019, nonché degli atti presupposti, quali in particolare la determina dirigenziale n. 32 di data 21/01/2019.

Confidando che la presente istanza venga accolta con favore nell'ottica di una reciproca collaborazione al perseguimento dell'interesse pubblico, saluto cordialmente.

Il Sindaco



dott. Francesco Valduga

Francesco Valduga